

TRIBUNALE MONZA

2 MARZO 2010

GIUDICE: CALABRÒ

PARTI: F. B.
T. P.**Diffamazione e ingiurie su social network****• Risarcimento danni da fatto illecito • Danno morale soggettivo • Danno non patrimoniale.***È tenuto al risarcimento a titolo di « danno morale », colui il quale leda diritti e valori costituzionalmente garantiti, quali la reputazione, l'onore o il de-**coro altrui, mediante l'invio di messaggi offensivi condivisi sul social network « Facebook ».**È risarcibile il danno morale soggettivo, inteso quale « transiente turbamento dello stato d'animo della vittima » del fatto illecito, vale a dire come complesso delle sofferenze inferte al danneggiato dell'evento dannoso, indipendentemente dalla sua rilevanza penalistica.**(Omissis).*

S VOLGIMENTO DEL PROCESSO. — Con atto di citazione notificato in data 12 marzo 2009 F. B. conveniva in giudizio, innanzi a questo Tribunale, T. P. per sentirlo condannare all'integrale risarcimento « del danno morale soggettivo o, comunque, del danno non patrimoniale » sofferti in conseguenza della subita lesione « alla reputazione, all'onore e al decoro » cagionata in data 1.10.2008 dal convenuto mediante l'invio di un messaggio per il tramite del social network « Facebook ». Deduceva F. B.:

— che, conosciuto T. P. su « Facebook », ebbe ad intraprendere con il medesimo una relazione sentimentale;

— che, anche al termine di tale relazione, continuò a comunicare ed interagire con il convenuto e con i numerosi comuni « amici » del sito;

— che, portatrice di una patologia (una forma di strabismo definita « esotropia congenita ») ben nota a T. P., si vide inviare da quest'ultimo tramite « Facebook » in data 1 ottobre 2008 il seguente messaggio: « Senti brutta troia strabica che nn sei altro... T consiglio di smetterla. Nn voglio fare il cattivo sputtanandoti nella tua sfera sociale dove le persone t stimano (facebook, myspaces, ecc.). Purtroppo nn siamo Tommy Vee o Filippo Nardi ...quindi nn appetibili sessualmente per te. T consiglio di caricare le foto ove la frangia nn t nasconde il litigio continuo dei tuoi occhi e nello stesso tempo il numero di un bravo psichiatra che può prescriverti al più presto possibile, pastiglie rettali da cavallo con funzione antidepressiva (se t piaceva il dito nn mi immagino il farmaco). Con queste affermazioni, vere, chiedo di eclissarti e di smetterla di ossessionarmi come il tuo grande idolo e modello comportamentale... Mentos! Ah... Tutti i miei orgasmi erano finti ... =) ihoho »;

— che tale messaggio, oltre ad infierire sul predetto difetto visivo (per il quale era solita nascondere l'occhio sinistro con la capigliatura), aveva in modo grave leso la propria reputazione, il proprio onore e il proprio decoro;

— che il conseguente pregiudizio morale o, comunque, non patrimoniale era suscettibile di essere liquidato nella misura di € 26.000,00 ovvero in quella ritenuta di giustizia.

T. P., costituitosi in giudizio, contestava l'avversa domanda e ne chiedeva la reiezione.

Ecceppiva, in particolare, l'assenza di prova della riconducibilità a sé, quale autore, del messaggio *de quo* e la sua riferibilità all'attrice quale destinataria (non apparendo il suo nome sulla pubblicazione chat prodotta in atti).

Invocava, in via subordinata, l'esimente di cui all'art. 599 comma 2 CP e la ulteriore norma di cui all'art. 1227 CC, avendo reagito al comportamento persecutorio tenuto da F. B. a seguito dell'interruzione del rapporto sentimentale, decisa dallo stesso convenuto.

Compiutamente trattato il processo e precisate le conclusioni, la causa era trattenuta per la decisione dal Tribunale in composizione monocratica ai sensi dell'art. 50-ter c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — Due giovani si conoscono e socializzano tramite « Facebook » e tra loro ha inizio una relazione da entrambi definita sentimentale, con sviluppi non lineari ed irreprensibili, descritti dal convenuto in modo minuzioso, pur se irrilevanti ai fini della presente decisione. In tale contesto si inserisce l'invio da parte di T. P. di un messaggio a mezzo « Facebook » a F. B., datato 1 ottobre 2008 e del seguente eloquentissimo tenore: « Senti brutta troia strabica che nn sei altro... T consiglio di smetterla. Nn voglio fare il cattivo sputtanandoti nella tua sfera sociale dove le persone t stimano (facebook, myspace, ecc.). Purtroppo nn siamo Tommy Vee o Filippo Nardi ... quindi nn appetibili sessualmente per te. T consiglio di caricare le foto ove la frangia nn t nasconde il litigio continuo dei tuoi occhi e nello stesso tempo il numero di un bravo psichiatra che può prescriverti al più presto possibile, pastiglie rettali da cavallo con funzione antidepressiva (se t piaceva il dito nn mi immagino il farmaco). Con queste affermazioni, vere, chiedo di eclissarti e di smetterla di ossessionarmi come il tuo grande idolo e modello comportamentale ... Mentos! Ah... Tutti i miei orgasmi erano finti ... =) ihoho ».

Trattasi, in tutta evidenza, di un messaggio denotante la conoscenza non solo della imperfezione fisica sofferta da F. B., ma anche e soprattutto di alcune sue presunte preferenze maschili e abitudini sessuali.

Per di più, il messaggio presuppone precedenti conversazioni non gradite al mittente (« T consiglio di smetterla ») e che trovano riscontro nelle difese del convenuto, laddove ha lamentato il preteso comportamento persecutorio di parte attrice e la propria conseguente giustificata reazione.

Difese che, ad onor del vero, si appalesano *ictu oculi* come contraddittorie nel momento in cui alla contestazione della provenienza del messaggio è poi soggiunta la non riferibilità a F. B. del suo contenuto.

Immeritevoli di accoglienza appaiono, comunque, le generiche eccezioni svolte dal convenuto in relazione alla effettiva provenienza del messaggio *de quo*, posto che è ampiamente documentata dall'attrice la partecipazione di T. P. alla discussione in chat messaggistica sul profilo di un comune « amico Facebook » (tale G. F.) a commento di una foto che li ritrae assieme, l'inserimento di F. B. in tale conversazione web e la replica finale suggellata dal messaggio del quale oggi si discute (doc. 2).

Maggiormente dimostrativo della provenienza dal convenuto del messaggio in esame è l'ulteriore scambio di messaggi avvenuto tra le parti in ora tarda (ore 22,37 attrice — ore 1,03 convenuto: doc. 3), dal quale si evince anche la volontà di T. P. di rivendicare nuovamente il contenuto di quanto in precedenza scritto (« Se fosse stato per me il commento l'avrei lasciato, ma il mio amico l'ha voluto cancellare... ») e di voler sin

da allora individuare una possibile scappatoia nella pretesa non riferibilità all'attrice delle gravi espressioni adottate (« Non vedo il tuo nome scritto nel commento pubblico della mia foto con i miei amici »).

Quest'ultima affermazione del convenuto è, di contro, dimostrativa del carattere pubblico delle offese arrecate: offese certamente riconducibili in modo immediato e diretto a F. B., non solo per la riferita forzata condivisione con i comuni « amici Facebook » delle abitudini di vita dell'attrice e dei suoi asseriti comportamenti vessatori (v. pag. 4 comparsa di risposta), ma anche più semplicemente per la evidente circostanza che il messaggio ingiurioso è immediatamente successivo a quello inviato dalla stessa F. B. a commento della foto pubblicata dal comune « amico Facebook » G. F. (il quale, poi, a detta dello stesso convenuto ebbe a « cancellare » il messaggio *de quo*).

La nota impossibilità di registrazione nel social network a nome di un utente già registrato (confermata anche in via documentale dall'attrice: docc. 4-5-6) e l'assenza di formali denunce del convenuto concernenti eventuali e non dimostrati « furti d'identità » (anzi escludibili, alla luce dell'utilizzazione del medesimo recapito email, in altre occasioni pubblicato: doc. 7) consentono di affermare la provenienza del messaggio da T. P.

Se a ciò si aggiungono le ulteriori considerazioni già ampiamente svolte in relazione alle note caratteristiche di « Facebook », ai suoi altrettanto notori e conosciuti limiti ed alla consapevole accettazione dei conseguenti rischi di una sua non corretta utilizzazione, non possono sussistere ragionevoli dubbi sulla affermazione di civile responsabilità del convenuto quanto agli effetti ed ai pregiudizi arrecati dal messaggio del giorno 1 ottobre 2008 e dalla reale (e ancor potenziale) sua diffusione.

Dunque, T. P. dev'essere condannato al risarcimento dei danni arrecati per tale via a F. B., dovendosi al riguardo escludere le invocate scriminanti o diminuenti di cui all'art. 599 comma 2 c.p. ed all'art. 1227 c.c., certamente apparse incongrue anche in ossequio alla stessa prospettiva dei fatti offerta dalla difesa del convenuto.

Relativamente al quantum debeatur, ribadito che parte attrice ha limitato le proprie richieste al risarcimento « del danno morale soggettivo o, comunque, del danno non patrimoniale » sofferto quale diretta conseguenza della subita lesione « alla reputazione, all'onore e al decoro » cagionata dal convenuto mediante l'invio del messaggio oggetto di causa, appare utile brevemente in diritto premettere come, recentemente, la Suprema Corte abbia riaffermato l'autonomia del danno morale rispetto alla più ampia categoria del danno non patrimoniale (Cass. 12 dicembre 2008 n. 29191), in apparente contrasto con le note decisioni adottate dalle Sezioni Unite (Cass. Sez. Un. 11 novembre 2008 numeri 26972 e 26975), che hanno negato valenza autonoma al danno morale, relegandolo al rango di sottocategoria del danno non patrimoniale.

Peraltro, per quel che qui rileva, le Sezioni Unite avevano affermato « che, nell'ambito della categoria generale del danno non patrimoniale, la formula danno morale non individua una autonoma sottocategoria di danno, ma descrive — tra i vari possibili pregiudizi non patrimoniali — un tipo di pregiudizio, costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sé considerata: sofferenza la cui intensità e durata nel tempo non assumono rilevanza ai fini della esistenza del danno, ma solo della quantificazione del risarcimento ».

Nel caso di specie, avendo parte attrice invocato la liquidazione « del danno morale soggettivo o, comunque, del danno non patrimoniale » per tale via e in modo esclusivo individuato, le anzidette problematiche interpretative ben possono considerarsi irrilevanti, così come la stessa querelle riguardante la eccepita necessità di individuare, ai fini della liquidazione, una fattispecie di reato nell'ambito delle vicende discusse in giudizio.

Come è noto, il danno non patrimoniale trae la propria specifica origine dall'art. 2059 c.c., alla luce del quale simile pregiudizio deve essere risarcito « solo nei casi determinati dalla legge »: tale possibilità risarcitoria sembra dunque limitata alle sole ipotesi di reato, così come previsto dall'art. 185 c.p. A seguito dell'intervento della Corte Costituzionale (sent. 30 giugno 2003 n. 233) può ormai dirsi del tutto superata questa interpretazione limitativa, di talché ogni lesione di valori di rilievo costituzionale inerenti la persona comporta il ristoro del danno non patrimoniale sofferto.

Qui va rimarcata la risarcibilità, attesi i limiti della domanda attrice, del solo danno morale soggettivo inteso quale « transeunte turbamento dello stato d'animo della vittima » del fatto illecito, vale a dire come complesso delle sofferenze inferte alla danneggiata dall'evento dannoso, indipendentemente dalla sua rilevanza penalistica.

Rilevanza che, peraltro, ben potrebbe essere ravvisata nel fatto dedotto in giudizio, concretamente sussumibile nell'ambito della astratta previsione di cui all'art. 594 c.p. (ingiuria) ovvero in quella più grave di cui all'art. 595 c.p. (diffamazione) alla luce del cennato carattere pubblico del contesto che ebbe a ospitare il messaggio de quo, della sua conoscenza da parte di più persone e della possibile sua incontrollata diffusione a seguito di tagging.

Elemento, quest'ultimo, idoneo ad ulteriormente qualificare la potenzialità lesiva del fatto illecito, in uno con i documentati problemi di natura fisica ed estetica sofferti da F. B. (doc.1).

Alla luce di quanto accertato in fatto, della evidente lesione di diritti e valori costituzionalmente garantiti (la reputazione, l'onore, il decoro della vittima) e delle conseguenti indubbie sofferenze inferte all'attrice dalla vicenda della quale si discute, in via di equità, può essere liquidata ai valori attuali, a titolo di danno morale ovvero non patrimoniale, la somma di € 15.000,00.

Le spese processuali seguono la soccombenza del convenuto e si liquidano come da dispositivo.

La presente sentenza dev'essere munita, ai sensi di legge, della clausola di provvisoria esecutività di cui all'art. 282 c.p.c.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta con atto di citazione notificato il 12.3.2009 da F. B. nei confronti di T. P., così provvede:

1) condanna T. P. al pagamento, in favore di F. B., della somma di € 15.000,00 oltre agli interessi legali dalla data del fatto al saldo;

2) lo condanna, altresì, al pagamento delle spese processuali in favore di parte attrice, liquidate nella misura di € 4.400,58 (di cui € 186,58 per esborsi, € 1.214,00 per diritti ed € 3.000,00 per onorari), oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;

3) dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.

SOCIAL NETWORK E DANNO MORALE DA DIFFAMAZIONE

Facebook, il *social network* più popolare al mondo, è nuovamente oggetto di accessi dibattiti. Oltre alle polemiche derivate dalla scelta opinabile di alcune aziende di apporre filtri per bloccare

l'accesso ai dipendenti durante l'orario di lavoro, ed alle accuse di violazione della privacy provenienti dalla U.E., anche in Italia cominciano a pervenire, le prime richieste di risarcimento per danni, morali e non patrimoniali, a fronte di diffamazione ed ingiurie per il tramite del noto *social network*.

Facebook, Myspace, You Tube, e recentemente anche il motore di ricerca Google, sono divenuti veri e propri luoghi di incontro di persone connesse tra loro da diversi legami sociali, che vanno dalla conoscenza casuale, ai rapporti di lavoro, ai vincoli familiari. In tali « reti sociali » — *social network* — in modo esponenziale, possono venire in essere varie forme, e livelli, di responsabilità civile. In particolare tale responsabilità, contrattuale o extracontrattuale, può riguardare sia i fornitori dei servizi, sia gli utenti.

La libertà di espressione della parola e del pensiero, che ha trovato in internet la sua massima manifestazione, si ripercuote oggi, sempre più, sui diritti della personalità, anche a scapito delle garanzie che dovrebbero essere riconosciute agli stessi¹; emergono prepotentemente problemi di carenza di tutela, sia sotto il profilo procedurali civilistico, sia in relazione all'avvento ed all'evoluzione dei nuovi media. Con l'avanzare delle nuove tecnologie, che hanno radicato la nostra società nella comunicazione tecnologica², gli strumenti a difesa dell'utente risultano molto spesso inadeguati, unico riparo, il ricorso alle corti di merito.

I. IL CASO.

La vicenda in esame ha visto una giovane (F.B.) affetta da una forma di strabismo, definito isotropia congenita, conoscere ed intraprendere sul social network Facebook, una « relazione sentimentale web » con T.P.; al termine del rapporto si susseguirono tra i due, sempre sul *social network*, scambi di messaggi, che trovarono conclusione con un commento di T.P. ad una fotografia. Tale commento, essendo veicolato (taggato) sulla bacheca di F.B., e pertanto ben visibile da altri utenti, offendeva gravemente l'onorabilità della ragazza, non solo in relazione al suo difetto fisico, ma anche alla sua sfera sessuale. Per tale motivo F.B. con atto di citazione domandava al Tribunale di Monza di voler condannare T.P. al risarcimento del danno morale soggettivo o, comunque, del danno non patrimoniale, conseguente alla lesione subita. La sentenza, rilevando

¹ Cfr. G. CORRIAS LUCENTE, *Internet e libertà di manifestazione del pensiero*, in questa Rivista, 2000, 597.

² Cfr. M. BETZU, *La libertà di corrispondenza e comunicazione nel contesto digitale*, in *Quaderni cost.*, 2006, 513,

sulla nascita della telematica (1976), come disciplina scientifica e tecnologica avente lo scopo di unificare le tecniche di comunicazione, realizzando il trasferimento immediato a distanza di informazioni.

la corrispondenza univoca tra l'autore del commento ed il convenuto, entrava nel merito delle modalità con cui determinare natura ed ammontare dell'indennizzo del danno morale.

Il Tribunale di Monza ha accolto la richiesta di risarcimento del danno, accordato per quindicimila euro a titolo di « danno morale » per la lesione dell'onore, della reputazione e del decoro della diffamata, affermando la risarcibilità del danno morale soggettivo, quest'ultimo inteso come « *transeunte turbamento dello stato d'animo della vittima* » del fatto illecito, ovvero come insieme delle sofferenze inflitte alla danneggiata dall'evento dannoso, del tutto indipendentemente dalla rilevanza penalistica del fatto.

Per la prima volta in Italia, dunque, una sentenza di merito si è occupata del *social network* più frequentato al mondo. In considerazione della popolarità e della portata del fenomeno ad esso correlato, si ipotizza che tale pronuncia aprirà la via ad una copiosa giurisprudenza tesa ad arginare le molteplici fattispecie di illecito civile rilevabili nell'ancora eccessivamente deregolamentata sfera del web.

2. FACEBOOK, UNO SCENARIO TRASPARENTE.

Facebook è il nome derivante dal riferimento agli annuari scolastici con le foto di ogni singolo studente appartenente ai college americani, pubblicati all'inizio dell'anno accademico e distribuiti ai nuovi studenti, ed al personale della facoltà, come strumento per conoscere le persone del campus. Il social network è ad accesso gratuito, fondato nel 2004 dallo studente dell'Università di *Harvard Mark Zuckerberg*, dal settembre 2006 ha esteso l'accesso a chiunque abbia compiuto dodici anni di età. Dunque, da mero strumento di archiviazione di contatti tra studenti, ha assunto rapidamente i connotati di una vera e propria rete sociale destinata a coinvolgere un numero indeterminato di utenti in tutto il mondo³. Tra le attività esercitabili su Facebook, vi è anzitutto, la creazione di pagine di presentazione personale, « profili », arricchibili con fotografie, commenti, scritti ed elencazioni di interessi; lo scambio di messaggi, privati o pubblici, sia con amici che con sconosciuti, fa parte dell'opzione « *chat* » della comunità. Ogni utente ha inoltre la possibilità di entrare in contatto ed acquisire informazioni, sia con i propri amici reali, che abbiano a loro volta creato un profilo virtuale nella *community*, sia con i c.d. « amici degli amici », sia con estranei, c.d. « tutti ». Per entrare in contatto con tali livelli, via via più restrittivi, è necessaria un'autorizzazione, « richiesta di amicizia », che dovrà essere accettata per consentire l'accesso alle reciproche informazioni personali. Una volta raggiunto lo status di « amici », gli utenti possono stabilire quali filtri apporre nei confronti di altri, in modo da regolamentare l'accesso alle proprie attività; un'altra funzione del profilo di Facebook è infatti, il « *mini-feed* » che mostra le proprie azioni e quelle degli amici, in una *timeline* pubblica, con il *news-feed* ogni azione viene moni-

³ Secondo i dati forniti dal sito stesso, nel 2010 il numero di utenti iscritti ha raggiunto quota 400 milioni. Il valore del sito è

stato stimato di 10 miliardi di dollari a seguito dell'acquisto da parte di Microsoft di una quota dell'1,6%.

torata e trasmessa. Tuttavia solo gli utenti aggiunti alla propria lista di amici verranno a conoscenza di tali informazioni. Quest'ultimo aspetto è stato rilevante per la valutazione, da parte del giudice, del carattere pubblico delle offese arrecate dal convenuto. Il commento diffamatorio apposto da T.P. contro F.B., sotto la foto del comune «amico Facebook», riportante il messaggio contenente le gravi offese di cui si discute, era, infatti, apparso nella bacheca di tutto il gruppo «amici» prima, e successivamente rimasto visibile a quanti del gruppo avessero voluto visualizzarlo. L'adesione di T.P. al suddetto «gruppo di amici» esclude con certezza l'ipotesi di accoglimento delle generiche eccezioni svolte dal convenuto in relazione alla effettiva provenienza del messaggio, laddove, le pubbliche offese giungono al termine di una documentata conversazione web, articolatasi, a più voci, sotto la foto del comune amico delle parti. È chiaro, dunque, come lo strumento Facebook, offra agli utenti, da una parte grandi possibilità relazionali, dall'altra li esponga a forme indirette di continuo controllo, che rendono difficoltoso sottrarsi alla riconducibilità dei propri gesti. Si pensi a foto e video ripresi nella bacheca di altri utenti, o alle foto pubblicate da terzi in cui un utente viene taggato⁴, il materiale personale, viene copiato nel profilo degli altri utenti, e non potrà più essere eliminato. Inoltre le condizioni di accesso al servizio di Facebook conferiscono al sito il diritto di trasmettere a terzi le informazioni presenti nel profilo di un utente.

Facebook, come molti altri *content provider*, rifiuta di censurare o limitare la visibilità dei contenuti ai gruppi, respinge le critiche in merito a contenuti diffamatori, che istigano a reati, e alle richieste di risarcimento dei danni che possono essere mosse in tali circostanze. Il materiale pubblicato dagli iscritti (come fotografie, video e commenti) è a detta del regolamento, proprietà del sito, che però declina ogni responsabilità civile e/o penale ad esso correlata⁵; così come Google, infatti, Facebook, dichiara di operare come mero contenente dei contenuti apposti da terzi⁶.

⁴ Il «tagging» (tradotto in lingua italiana con l'uso del neologismo «taggare») consente di copiare messaggi e foto pubblicati in bacheca e nel profilo altrui, così come *email* e conversazioni in *chat*, sottraendo questo materiale dalla disponibilità dell'autore. Anche a seguito della cancellazione dal *social network*, i materiali taggati perdureranno nella disposizione di chi li abbia acquisiti a mezzo tag.

⁵ Interessante a riguardo, circa gli aspetti inerenti il concorso omissivo degli *Internet Service Provider* al reato di diffamazione, la sentenza del Tribunale di Milano 24 febbraio 2010 n. 1972, a seguito della nota controversia tra i vertici del motore di ricerca Google e l'Associazione Vivi Down. In merito si veda anche la nota di G. CORRIAS LUCENTE, in questa *Rivista*, 2009, 91.

⁶ A fronte della preoccupazione per la facilità con cui è possibile diffamare a mez-

zo internet, sono state di recente proposte delle iniziative legislative volte alla regolamentazione dell'inserimento di messaggi ed informazioni sul *web*, tra le tante, si annovera l'emendamento «D'Alia» (ammazzaFacebook) al disegno di legge sulla sicurezza pubblica (decreto sicurezza, L. 94/2009) che prevedeva l'introduzione di una norma volta a reprimere l'attività di apologia o istigazione a delinquere compiuta a mezzo Facebook, costringendo gli *Internet Provider* a filtrare i contenuti molesti; tale norma è stata abrogata con l'emendamento «Cassinelli» del 28 aprile 2009. Proposte analoghe vengono fatte nel quadro dell'ampio dibattito aperto tra gli addetti ai lavori, divisi tra i sostenitori della piena libertà su internet, compresa la divulgazione di qualsiasi contenuto, ed i fautori della necessità di intervenire in modo stringente, affinché si impedisca il verificarsi *online* di gravi reati.

3. L'AUTONOMIA DEL DANNO MORALE ALLA LUCE DELLA RECENTE GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ E MERITO.

Come evidenziato nei motivi della decisione, recentemente, la Suprema Corte ha inteso riabilitare la valenza autonoma del danno morale come vera e propria *species* nell'ambito del più ampio *genus* del danno non patrimoniale (Cass., Sez. III, 12 dicembre 2008, n. 29191)⁷ in apparente contrasto con le note decisioni delle Sezioni Unite (Cass. Sez. Un. 11 novembre 2008, n. 26972 e 26975)⁸ in cui si negava esplicitamente qualsivoglia autonomia al danno morale, da considerarsi quale mera sottocategoria del danno non patrimoniale.

La dottrina ha da sempre evidenziato una certa difficoltà nella trattazione unitaria del danno non patrimoniale *ex art. 2059 c.c.*⁹, tendente ad una disomogenea frantumazione in fattispecie autonome. I primi contrasti sorsero in relazione alla denominazione, laddove, nella prassi, si andava affermando l'espressione specifica di danni morali, mentre, nella giurisprudenza, si manteneva l'appellativo generico di danni non patrimoniali; le due definizioni, inoltre, non trovarono mai coincidenza riferendosi la prima, a patemi d'animo e sofferenze spirituali, la seconda, a qualsiasi conseguenza peggiorativa che non fosse suscettibile di una valutazione pecuniaria rigorosa.

Il danno morale, a differenza del danno biologico, è rimasto di difficile inquadramento nell'ordinamento privatistico, in quanto mai, sul piano giuridico, si è giunti ad una normativizzazione sistematica dell'istituto, nella più vasta teoria del danno¹⁰.

Nel 1986, la Corte Costituzionale aveva ipotizzato che, nelle intenzioni del legislatore penale del 1930, il danno non patrimoniale, di cui all'art. 185 secondo comma c.p.¹¹, costituisse una sorta di danno morale sogget-

⁷ Cass., Sez. III, 12 dicembre 2008, n. 29191, a riguardo stabilisce che: « Nella valutazione del danno morale contestuale alla lesione del diritto della salute, la valutazione di tale voce, dotata di logica autonomia in relazione alla diversità del bene protetto, che pure attiene ad un diritto inviolabile della persona, deve tener conto delle condizioni soggettive della persona umana e della gravità del fatto, senza che possa considerarsi il valore della integrità morale una quota minore del danno alla salute ».

⁸ Cass., Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972.: « La formula "danno morale" non individua una autonoma sottocategoria di danno, ma descrive, tra i vari possibili pregiudizi non patrimoniali, un tipo di pregiudizio, costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sé considerata. Sofferenza la cui intensità e durata nel tempo non assumono rilevanza ai fini della esistenza del danno, ma solo della quantificazione del risarcimento ». Il testo integrale della sentenza così come quello della 26975, può leggersi in *La resp. civ.*,

2009, 4 ss. Così Trib. Torino 27 novembre 2008, n. 7866. « Il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre. Dunque, il risarcimento del danno morale può costituire una duplicazione del già riconosciuto danno biologico; ma solo quando sia diretto a ristorare il medesimo tipo di pregiudizio » in *La resp. civ.*, 2009, 376

⁹ Cfr. G. ALPA, V. MARICONDA, *Codice Civile Commentato*, Milano, 2009, art. 2059.

¹⁰ In argomento, V. ZENO ZENCOVICH, *I fatti illeciti*, II ediz., in *Trattato di diritto privato*, P. RESCIGNO, vol. 14, Torino, 1995, 446 ss.; C. SALVI, *La responsabilità civile*, 2^a ed., in *Trattato di diritto privato*, a cura di Iudica-Zatti, Milano, 2005, 47; R. SCOGNAMIGLIO, *Il danno morale* (contributo alla teoria del danno extracontrattuale), in *Riv. dir. civ.*, 1955, 278.

¹¹ Cfr. V. ZENO-ZENCOVICH, voce *Sanzioni civili conseguenti al reato*, in *Digesto discipline penali*, XIII, Torino, 1997, 1 ss.; G. VISENTINI, *Trattato breve*

tivo; quel che è certo è che nel sistema tradizionale, l'unica forma di danno non patrimoniale riconosciuta a tutti gli effetti fosse il danno morale nelle sue forme di patema d'animo e sofferenza interiore, a carattere transeunte, destinata ad attenuarsi, per poi scomparire in un lasso di tempo circoscritto¹².

Nel novembre 2008, le Sezioni Unite (n. 26972 e n. 26975), dopo aver sollevato il problema di una categoria, quella del danno morale, recepita nella pratica giurisprudenziale, ma priva di fondamento normativo, a ragion dell'assenza di riferimenti nell'art. 2059 c.c. e 185 c.p., optarono per una diversa valorizzazione applicativa rielaborando il paradigma della suddetta fattispecie. Non più, dunque, come elemento caratterizzante la transitorietà dell'afflizione¹³, nonché la durata contingente, bensì la necessità, per il futuro, di prendere in considerazione il danno a prescindere dalla durata. Nella sentenza n. 26972, venne inoltre esclusa l'autonomia del danno morale quale fattispecie a sé, lasciando che si inquadrassero nell'ambito della « sofferenza soggettiva » il turbamento dell'animo e il dolore intimo sofferto ad esempio dalla persona diffamata o lesa nella identità personale; ove invece fossero state dedotte degenerazioni patologiche della sofferenza, si sarebbe rientrati nell'area del danno biologico.

Tale costruzione teorica venne definita della « somatizzazione », e consegnata agli interpreti dalle Sezioni Unite dell'11 novembre 2008. Ad oggi, però, l'orientamento secondo cui, ove la sofferenza degeneri in patologia, il danno non patrimoniale sia risarcibile nella sola veste di danno biologico onnicomprensivo, che assorbe la componente morale, è stata pienamente ripudiata dalla maggior parte dei giudici di merito, dalla stessa Suprema Corte di Cassazione, dal Legislatore e da buona parte della Dottrina. In ultimo, una recentissima decisione della Suprema Corte (Cass. Civ., Sez. III, 10 marzo 2010, n. 5770) ribadisce la dignità ontologica autonoma del danno morale al fine della liquidazione del danno non patrimoniale¹⁴.

Nel caso di specie è interessante constatare le modalità di quantificazione¹⁵ del *quantum debeatur* in riferimento al male interiore, operate dal Tribunale di Monza. Per effetto della lettura evolutiva dell'art.

della responsabilità civile, 3^a ed., Padova, 2005, 654.

¹² Per un approfondimento si rinvia a *Persona e Danno*, a cura di P. CENDON, Milano, 2004, 291 e ss.

¹³ Cass. Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972, « la sofferenza morale, senza ulteriori connotazioni in termini di durata » già in Cass. Sez. III, 12 giugno 2006, n. 13546.

¹⁴ Cass. civ., Sez. III, 10 marzo 2010, n. 5770, « Al fine della liquidazione del danno non patrimoniale, è appena il caso di ricordare che nella quantificazione del danno morale la valutazione di tale voce di danno, dotata di logica autonomia in relazione alla diversità del bene protetto, che pure attiene ad un diritto inviolabile della persona ovvero all'integrità morale, quale massima espressione della dignità umana, desumibile dall'art. 2 della Costi-

tuzione in relazione all'art. 1 della Carta di Nizza, contenuta nel Trattato di Lisbona, deve tener conto delle condizioni soggettive della persona umana e della concreta gravità del fatto, senza che possa quantificarsi il valore dell'integrità morale come una quota minore proporzionale al danno alla salute, dovendo dunque escludersi la adozione di meccanismi semplificativi di liquidazione di tipo automatico ».

¹⁵ Per una trattazione più completa dell'argomento, V. P. CENDON, *Il risarcimento del danno non patrimoniale*, parte generale, Torino, 2009, 100 e ss.; essendo dibattuto in dottrina quali fossero i mezzi più congrui per operare una giusta valutazione, si riconobbe inizialmente una maggiore intensità di dolore a realtà quali i lutti o i patemi dovuti a stati di invalidazione personale.

2059 c.c., anche la risarcibilità del danno morale non viene più condizionata dalla riserva di legge di cui all'art. 185 c.p. Non è pertanto necessario, a tal fine, che l'illecito causativo del danno non patrimoniale, integri il paradigma delle fattispecie di reato, purché sia configurabile la lesione ingiusta di un interesse inerente la persona, costituzionalmente garantito¹⁶. Tale orientamento¹⁷ è ravvisabile nella pronuncia del Tribunale adito laddove si è affermato che « Alla luce di quanto accertato in fatto, della evidente lesione di diritti e valori costituzionalmente garantiti (la reputazione, l'onore, il decoro della vittima) e delle conseguenti indubbie sofferenze inferte all'attrice dalla vicenda della quale si discute, in via di equità, può essere liquidata ai valori attuali, a titolo di danno morale ovvero non patrimoniale, la somma di € 15.000,00 ».

Va però ricordato come talune pronunce, per lo più di merito, a seguito delle sentenze rese dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, abbiano voluto rivalutare la precedente lettura del danno morale¹⁸.

Dopo accesi dibattiti sull'acquisita cittadinanza ontologica della controversa categoria del danno morale, dunque, la giurisprudenza più recente,

¹⁶ Nello stesso senso, ulteriori argomenti circa la tutelabilità del danno morale, come lesione di un interesse costituzionalmente garantito già in Cass., Sez. I, 15 gennaio 2005, n. 729 « (...) deve essere inteso come categoria ampia, comprensiva di ogni ipotesi in cui si verifichi la ingiusta lesione di un valore inerente alla persona, costituzionalmente garantito, dalla quale conseguano pregiudizi non suscettivi di valutazione economica, senza alcuna soggezione al limite derivante dalla riserva di legge correlata all'art. 185 c.p. ». In questa Rivista, 2005, 729.

¹⁷ Attenta dottrina ha osservato che « alla luce della rilettura operata dalla giurisprudenza in materia dell'art. 2059, si assiste ad un allargamento dei margini di protezione quanto al ristoro dei pregiudizi morali — da sempre rimasti confinati nell'ambito di quella norma — al fine di parificare il trattamento alle poste appena rientrate entro quell'orbita. L'ampliamento della salvaguardia del danno morale viene così a spingersi ben oltre le forzature operate sul versante della nozione di reato; al pretium doloris risulta, infatti, riconosciuto il medesimo trattamento garantito alle altre voci non patrimoniali ». Cit. in P. CENDON, *Il risarcimento del danno non patrimoniale*, parte generale, Torino, 2009, 112.

¹⁸ Parte della giurisprudenza di merito, si è dimostrata contraria alla lettura autonomista del danno morale; si annovera a tal riguardo la sentenza torinese del 27 novembre 2008, n. 7866, quando si sofferma sulla voce sofferenziale, non condividendo la definizione di danno morale data dalle Sezioni Unite (26972/2008): « deve

tuttavia trattarsi di sofferenza soggettiva in sé considerata non come componente di più complesso pregiudizio non patrimoniale. Ricorre il primo caso ove sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti (...) senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza. Ove siano state dedotte siffatte conseguenze (cioè quando la sofferenza diventa malattia) si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente ». Il Tribunale di Torino, di contro, ribadisce sostenendo che il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre: « Dunque il risarcimento del danno morale può costituire una duplicazione del già riconosciuto danno biologico ». La sentenza piemontese, infine, opera, nella sua parte conclusiva, una tripartizione all'interno della categoria ribattezzata « danno da sofferenza »: il patimento, legato ad una compromissione lieve dell'integrità psico-fisica, liquidabile commisuratamente al danno biologico; in secondo luogo, la sofferenza che si ricollega ad una compromissione fisio-psichica più grave, sempre ancorabile al danno biologico; in ultimo, la sofferenza astratta, svincolata dalla integrità psico-fisica, riconducibile ad esempio alle offese subite. In questa terza ipotesi, analoga al caso trattato dal Tribunale di Monza, il dolore sopportato dalla vittima viene riparato con una cifra risarcitoria (15.000 euro) del tutto disancorata al danno biologico, e compiuta sulla base di elementi valutativi attinti dalla fattispecie concreta.

inserisce tale figura nel sistema del danno risarcibile, laddove ci si trovi dinanzi a casi di ingiusto turbamento dello stato d'animo della vittima a carattere prettamente transitorio.

In conclusione, malgrado le incertezze dell'elaborazione giurisprudenziale tendente in via maggioritaria ad operare una distinzione bipolare tra danno patrimoniale e non, ed all'interno di tale ultima categoria ravvisare la distinzione di tre categorie autonome quali il danno morale, il danno biologico, ed il danno non patrimoniale connesso alla lesione di interessi direttamente protetti da norme ordinarie, non si ravvisano concrete problematiche nell'applicazione di un sistema risarcitorio del danno alla persona, fondato sulla lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c.¹⁹

4. CONCLUSIONI.

A ben vedere, l'impiego dei nuovi mezzi di comunicazione di massa e delle nuove tecnologie, favoriscono ipotesi di reato, quali la diffamazione a mezzo internet, in cui può risultare problematico l'accertamento del colpevole. In virtù del riconoscimento del diritto fondamentale di libera espressione del pensiero, le democrazie occidentali tendono a non operare controlli preventivi sui contenuti pubblicati, come ad esempio avviene in Cina; si deve, pertanto, procedere a posteriori nell'individuazione del soggetto « responsabile » a cui chiedere il risarcimento per i danni subiti. Nel caso trattato dal Tribunale di Monza, si è esaminata la problematica del risarcimento del danno scaturente dall'illecito di diffamazione a mezzo Facebook, condotta tipizzata dalla comunicazione a più persone, lesiva dell'altrui reputazione, e dal nesso di causalità tra la condotta (evento) ed il danno (conseguenza); dunque sul piano strettamente interpretativo, è facilmente configurabile una diffamazione a mezzo internet, laddove lo scambio di informazioni sulla rete costituisce indubbiamente un modo, il più moderno, di *comunicare con più persone*²⁰ (art. 595 c.p.). Tra gli aspetti fondamentali si è evidenziata la sussistenza della risarcibilità del danno morale soggettivo, avendo avuto riguardo alla peculiarità del mezzo attraverso cui è si è operata la lesione dei diritti e valori costituzionalmente garantiti.

MARIA LETIZIA BIXIO

¹⁹ Sull'argomento sia consentito rinviare all'esame condotto in: *La responsabilità civile*, a cura di P. FAVA, Milano, 2009, 579 e ss.

²⁰ Peculiarità delle comunicazioni via

Facebook è proprio lo scambio di messaggi *one-to-many*, dove lo stesso messaggio inviato da un singolo, arriva ad una pluralità di destinatari, nel caso in esame, a tutti gli « amici del gruppo ».